

## **Deliberazione 18 gennaio 2010 - VIS 1/10**

### **Avvio di dieci istruttorie formali nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica per violazioni in materia di anagrafica dei punti di prelievo**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 18 gennaio 2010

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 26 maggio 2009;
- il Testo integrato della “*regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)*”, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.

### **Considerato che:**

- il c.d. flusso anagrafica - ovvero la comunicazione dell'elenco completo dei punti di prelievo connessi ad una rete di distribuzione e ricompresi in un determinato contratto di dispacciamento con l'indicazione delle loro caratteristiche tecniche - è uno strumento fondamentale di invio dati agli utenti

- del dispacciamento, ai fini del dispacciamento medesimo e per lo svolgimento dell'attività commerciale nei confronti dei clienti finali;
- pertanto, al fine di garantire un ordinato e completo trasferimento, all'utente del dispacciamento, delle informazioni essenziali allo svolgimento delle proprie attività, con la deliberazione ARG/elt 162/08 l'Autorità ha previsto che tutte le imprese distributrici comunichino a ciascun utente del dispacciamento, entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza, il flusso anagrafica *“in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice I”* (nuovo art. 37, comma 4, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06); dal 1 agosto 2009 detto obbligo è disciplinato dall'art. 36, comma 2, del TIS e dall'Appendice 1 al TIS medesimo;
  - in particolare, l'Appendice 1 citata, recante *“Specifiche flusso informativo”*, definisce:
    - a) le caratteristiche (ad esempio: formato, intestazione, struttura, informazioni) del file elettronico con cui vengono trasmesse le informazioni agli utenti del dispacciamento (punto 1 dell'Appendice);
    - b) l'obbligo delle imprese distributrici di custodire ed archiviare per almeno 5 anni i file di cui al punto 1 (punto 2 dell'Appendice);
    - c) il trasferimento dei predetti file via posta elettronica certificata (PEC) o con soluzioni basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro fra le parti della comunicazione e dei suoi contenuti (punto 3 dell'Appendice);
    - d) le modalità di compilazione dei campi (ad esempio: mittente, area di riferimento, utente del dispacciamento, mese di competenza, POD, codice fiscale, partita IVA, tipo di misuratore, trattamento mese, trattamento mese successivo, CRPP cioè coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo) del c.d. *“record del punto di prelievo”* contenuto nel file di invio dei dati (punto 4 dell'Appendice);
  - la deliberazione ARG/elt 162/08 ha imposto alle imprese distributrici di adeguare entro 180 giorni dalla sua adozione, cioè entro il 17 maggio 2009, le procedure e i sistemi informatici alle disposizioni di cui al nuovo art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 (dal 1 agosto 2009, art. 36, comma 2, del TIS).

#### **Considerato inoltre che:**

- con determinazione 26 maggio 2009 il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, su mandato ricevuto in forza della deliberazione ARG/elt 162/08, ha avviato un programma di verifiche a campione, nei confronti di 7 imprese distributrici di riferimento e 3 imprese distributrici sottese di energia elettrica, del rispetto, nel primo semestre di vigenza, del nuovo art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 (dal 1 agosto 2009, art. 36, comma 2, del TIS);
- in attuazione di detta determinazione alle dieci imprese, individuate in ACEGAS-APS S.p.A. (di seguito: Acegas), A.I.M. Servizi a rete S.r.l. (di seguito: AIM), ASM Voghera S.p.A. (di seguito: ASM Voghera), ASP Azienda Servizi Polverigi S.r.l. (di seguito: ASP Polverigi), Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A. (di seguito: Azienda Sondriese), Enel Distribuzione S.p.A.

- (di seguito: Enel Distribuzione), ENIA S.p.A. (di seguito: Enia), IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. (di seguito: IRIS), Odoardo Zecca S.r.l. (di seguito: Odoardo Zecca) e SECAB Società Cooperativa (di seguito: SECAB), è stato notificato l'avvio del programma di verifiche e contestualmente chiesto (con note inviate in data 10 luglio 2009, prot. Autorità n. 0039259; prot. Autorità n. 0039332; prot. Autorità n. 0039329; prot. Autorità n. 0039330; prot. Autorità n. 0039324; prot. Autorità n. 0039268; prot. Autorità n. 0039334; prot. Autorità n. 0039328; prot. Autorità n. 0039331; prot. Autorità n. 0039333), di produrre l'elenco degli utenti del dispacciamento operanti nel mese di giugno 2009 nel rispettivo ambito territoriale di competenza;
- con successive lettere (del 17 agosto 2009 prot. Autorità n. 0047214, 0047210, 0047195, 0047199, 0047197, 0047208, 0047202, 0047193, 0047198 e del 1 settembre 2009 prot. Autorità n. 0049907) la Direzione Mercati dell'Autorità ha comunicato a ciascuna delle suddette imprese distributrici gli utenti del dispacciamento in ordine ai quali si sarebbe svolta l'attività di verifica e chiesto l'invio:
    - entro il 10 settembre 2009, di copia dei file elettronici di cui all'art. 36, comma 2, del TIS (fino al 31 luglio 2009, art. 37, comma 4, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06) inviati a ciascuno dei predetti utenti del dispacciamento nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2009, corredata dall'attestazione di avvenuto trasferimento a ciascun utente secondo una delle modalità prescritte;
    - entro il sesto ultimo giorno lavorativo di settembre e di ottobre 2009, di copia dei file elettronici di cui all'art. 36, comma 2, del TIS trasmessi nei mesi di settembre e ottobre ai citati utenti del dispacciamento, corredata dall'attestazione di avvenuto trasferimento a ciascun utente secondo una delle modalità prescritte;
  - le imprese in questione hanno completato l'invio della documentazione in data 2 novembre 2009 Enia (prot. Autorità n. 063645), in data 3 novembre 2009 Acegas, Azienda Sondriese, Enel Distribuzione, SECAB e Odoardo Zecca (prot. Autorità n. 063956, n. 063954, n. 063952, n. 063955 e n. 063958), in data 12 novembre 2009 A.I.M. (prot. Autorità n. 066993), in data 17 novembre 2009 ASP Polverigi (prot. Autorità n. 067736), in data 30 novembre 2009 IRIS e ASM Voghera (prot. Autorità n. 071111 e n. 071106); Enel Distribuzione non ha fornito, per il mese di giugno 2009 e IRIS per i mesi di giugno e luglio 2009, le informazioni necessarie a verificare l'osservanza dei termini previsti per la messa a disposizione dei dati, agli utenti del dispacciamento;
  - in data 30 novembre 2009 la Direzione Mercati dell'Autorità ha comunicato a ciascuna impresa il risultato dei controlli effettuati (raccomandata ad ACEGAS prot. Autorità n. 0071168; a A.I.M. prot. Autorità n. 0071187; a ASM Voghera prot. Autorità n. 0071190; a ASP Polverigi prot. Autorità n. 0071172; a Azienda Sondriese prot. Autorità n. 0071176; a Enel prot. Autorità n. 0071178; a ENIA prot. Autorità n. 0071180; a IRIS prot. Autorità n. 0071182; a Odoardo Zecca prot. Autorità n. 0071171; a SECAB prot. Autorità n. 0071185);
  - dall'esame dei dati e delle informazioni acquisiti emerge la violazione da parte delle imprese distributrici dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A della delibera n. 111/06 (che richiama l'Appendice 1 al medesimo Allegato) e dell'art. 36, comma 2, del TIS (che richiama l'Appendice 1 al medesimo TIS); in dettaglio

(per quanto riguarda le indicazioni temporali, i mesi sono indicati in relazione all'*invio* dei file elettronici contenenti il flusso anagrafica e non per il successivo mese di competenza dei dati inviati):

1. ACEGAS:

- a) dal mese di maggio al mese di agosto 2009 non ha osservato le specifiche relative al file elettronico e le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui ai punti 1 e 4 (lettere da a. a n.) dell'Appendice 1; segnatamente, non ha rispettato il formato, l'intestazione e le informazioni del file elettronico di cui alle lettere b., c. ed e. del punto 1 e non ha compilato i campi del record del punto di prelievo secondo quanto stabilito al punto 4;
- b) dal mese di maggio al mese di agosto 2009 non ha osservato l'obbligo - di cui al punto 2 dell'Appendice 1 - di archiviare e custodire i file elettronici recanti il flusso anagrafica;
- c) dal mese di maggio 2009 - la condotta illegittima non risulta cessata - non ha osservato le specifiche previste dal punto 3 dell'Appendice 1 per il trasferimento del flusso anagrafica; segnatamente, le modalità adottate dall'impresa non consentono di verificare il momento di messa a disposizione dei dati sul proprio portale;
- d) dal mese di maggio 2009 - la condotta illegittima non risulta cessata - (IDEM) non ha fornito la prova di avere rispettato i termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento;

2. A.I.M.:

- a) nei mesi di maggio, giugno e luglio 2009 non ha osservato le specifiche relative al file elettronico e le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui ai punti 1 e 4 (lettere da a. a n.) dell'Appendice 1; segnatamente, non ha riportato l'intestazione e le informazioni del file elettronico di cui alle lettere c. ed e. del punto 1 e non ha compilato i campi del record del punto di prelievo secondo quanto stabilito al punto 4;

3. ASM Voghera:

- a) nel mese di maggio non ha rispettato le specifiche relative al file elettronico e quelle relative alle modalità della sua compilazione di cui ai punti 1 e 4 dell'Appendice 1; dal mese di giugno 2009 - la condotta illegittima non risulta cessata - non ha osservato le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui al punto 4 dell'Appendice 1; segnatamente, non ha indicato il trattamento del mese successivo di cui alla lettera j. e i CRPP secondo le modalità di cui alla lettera k.;
- b) dal mese di maggio 2009 - la condotta illegittima non risulta cessata - non ha osservato le specifiche previste dal punto 3 dell'Appendice 1 per il trasferimento del flusso anagrafica;
- c) dal mese di maggio al mese di agosto 2009 non ha osservato i termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento;

4. ASP Polverigi:

- a) nei mesi di settembre e ottobre 2009 non ha rispettato le modalità di compilazione del file elettronico di cui al punto 4; segnatamente, risulta un

disallineamento dei dati nelle colonne recanti le informazioni di cui alle lettere l., m., n., o., p. e q.;

- b) nei mesi di maggio e giugno 2009 non ha osservato i termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento;

5. Azienda Sondriese:

- a) dal mese di maggio 2009 - la condotta illegittima non risulta cessata - non ha osservato le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui al punto 4 dell'Appendice 1; segnatamente, per il suddetto periodo non ha indicato l'area di riferimento di cui alla lettera b. e il mese di settembre non ha indicato i CRPP secondo le modalità di cui alla lettera k.;
- b) nel mese di giugno 2009 non ha osservato i termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento;

6. Enel Distribuzione:

- a) nei mesi di maggio e giugno 2009 non ha osservato le specifiche relative al file elettronico e le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui ai punti 1 e 4 (lettere da a. a n.) dell'Appendice 1;
- b) nei mesi di maggio e giugno 2009 non ha osservato le specifiche previste dal punto 3 dell'Appendice 1, per il trasferimento del flusso anagrafica;

7. Enia:

- a) dal mese di maggio 2009 - la condotta illegittima non risulta cessata - non ha osservato le specifiche relative al file elettronico e le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui ai punti 1 e 4 dell'Appendice 1; segnatamente, per il mese di maggio non ha riportato nel file elettronico l'intestazione, la struttura e le informazioni di cui alle lettere c., d. ed e. del punto 1, per il mese di giugno non ha indicato il trattamento del mese successivo di cui alla lettera j. del punto 4, mentre per i mesi di settembre ed ottobre non ha indicato i CRPP secondo le modalità di cui alla lettera k. del punto 4;

8. IRIS:

- a) dal mese di maggio al mese di settembre 2009 non ha osservato le specifiche relative al file elettronico e le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui ai punti 1 e 4 dell'Appendice 1; segnatamente, per il mese di maggio non ha rispettato l'intestazione, la struttura e le informazioni di cui alla lettere c., d. ed e. del punto 1, inoltre nei mesi da maggio a settembre in tutti i file inviati e nel mese di ottobre in un solo file (quello inviato a Sorgenia) non ha indicato i CRPP secondo le modalità di cui alla lettera k. del punto 4;
- b) nel mese di maggio 2009 non ha rispettato le specifiche previste dal punto 3 dell'Appendice 1, per il trasferimento del flusso anagrafica;
- c) nei mesi di giugno e luglio 2009 non ha osservato i termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento;

9. Odoardo Zecca:

- a) dal mese di maggio al mese di luglio 2009 ed nel mese di settembre 2009 non ha osservato i termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento;

- b) nei mesi di settembre e ottobre 2009 non ha indicato i CRPP da gennaio 2010 a maggio 2010 come invece previsto dalla lettera k del punto 4 dell'Appendice 1;

10. SECAB:

- a) dal mese di maggio al mese di settembre 2009 non ha osservato le specifiche relative al file elettronico di cui al punto 1 dell'Appendice 1; segnatamente, nella struttura del file non ha correttamente riportato la seconda riga di intestazione di cui alla lettera c. del punto 1;
- b) dal mese di maggio al mese di luglio 2009 non ha osservato i termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento;
- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti delle predette imprese distributrici, di istruttorie formali per accertare la violazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06 e dell'art. 36, comma 2, del TIS, irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nonché adottare provvedimenti prescrittivi qualora la condotta lesiva risulti ancora in essere

### **DELIBERA**

1. sono avviate dieci istruttorie formali nei confronti delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per:
  - a) accertare le violazioni descritte in motivazione in materia di flusso anagrafica a favore degli utenti del dispacciamento ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  - b) adottare i necessari provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
4. il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda

all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;

8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle imprese di cui all'Allegato A e pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

18 gennaio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis